

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (966).	181
PRESIDENTE	181.
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato). (1060)	181
PRESIDENTE	181, 182
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per tesoro</i>	182
Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (1061)	182
PRESIDENTE	182
Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1202)	182
PRESIDENTE	182
RAFFAELLI	182
ANGELINO PAOLO	182, 183

La seduta comincia alle 9,45.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di Ufficiali del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza ».

Data l'assenza del relatore, onorevole Giglia, dovuta ad impegni di partito in relazione alle prossime elezioni regionali siciliane, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della ma-

gistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Anche per questo provvedimento valgono le considerazioni fatte per quello precedente. Tuttavia, a titolo personale, vorrei osservare che le disposizioni concernenti i miglioramenti nel trattamento di quiescenza in favore di questi magistrati — secondo quanto stabilisce l'articolo 2 del disegno di legge — decorrono dal 1° luglio 1959. Questo fatto acquista un certo rilievo qualora si tenga presente, sulla base di una certa e logica simmetria di queste norme con quanto in materia analoga viene stabilito per i dipendenti dello Stato, che appunto per il personale dipendente da tutte le altre amministrazioni dello Stato gli aumenti decorrono dal 1° luglio 1958.

Per ragioni, quindi, di simmetria (tanto per continuare ad esprimermi in termini geometrici) e sempre a titolo personale più che in qualità di presidente della Commissione, desidero pregare l'onorevole Sottosegretario per il tesoro di informare la Commissione circa i proponenti del Governo a questo riguardo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso dire che il Governo, nel caso in cui la Commissione si orientasse nella direzione prospettata dal nostro Presidente, si ripromette di fornire tutti quei dati necessari per lo studio e la soluzione della questione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Se non vi sono osservazioni, per i motivi già sopra specificati, può rimanere stabilito il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Data l'assenza del relatore, se non vi sono osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro ».

Su questo disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione del Senato e di cui io stesso sono relatore, esprimo fin da ora parere sostanzialmente favorevole. Tuttavia penso che il provvedimento sia meritevole di un esame approfondito e perciò gradirei che la Commissione lo esaminasse molto attentamente.

Data la situazione sopra specificata, se non vi sono osservazioni, la discussione di questo disegno di legge può essere rinviata ad altra seduta. Ripeto, sono d'accordo sulla sostanza del provvedimento ma, a mio avviso, il testo è meritevole di subire alcune modifiche.

RAFFAELLI. Condivido le considerazioni espresse dal nostro Presidente circa l'opportunità di dedicare un maggiore approfondimento all'esame di questo disegno di legge, anche perché effettivamente bisogna riconoscere che esiste una certa discordanza tra il testo del Senato e il testo originale in ordine alla copertura.

Sulla sostanza del provvedimento, in linea di massima, siamo d'accordo. Tuttavia, gradiremmo — ma di questo, certo, se ne parlerà in sede di discussione generale — che l'attività della Banca del lavoro, in relazione ai compiti della sezione speciale per il credito alla cooperazione, venga potenziata.

PRESIDENTE. Questa richiesta si potrebbe concretizzare con l'approvazione di un ordine del giorno.

ANGELINO PAOLO. Ho avuto contatti con la Banca del lavoro in qualità di pubblico amministratore. Se anche non possiamo entrare negli affari interni dell'amministrazione della Banca, poiché lo Stato costituisce però il principale finanziatore della Banca stessa, non sarebbe inopportuno fare in modo di indirizzare almeno una parte dell'attività della banca in settori socialmente utili, quale è, ad esempio, quello della cooperazione. In questo settore, allo stato attuale, vengono imposti tassi altissimi. In un mutuo da me contratto, per conto del mio Comune, con altre banche, il tasso d'interesse non ha mai superato il 6,75 per cento, mentre con la Banca del lavoro

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1959

non è possibile contrarre mutui ad un tasso inferiore all'8 per cento.

PRESIDENTE. Faccio osservare, onorevole Angelino, che, *prima facie*, qui si tratta di un provvedimento tendente ad aumentare il capitale sociale della Banca del lavoro e non già di esaminare le gestioni della Banca nazionale del lavoro. Convengo, però, che, trattandosi di aumentare in un modo così vistoso il capitale sociale della banca, la nostra Commissione può esprimere anche considerazioni marginali.

Ben volentieri, quindi, in qualità di relatore, terrò conto delle richieste già fatte e del-

le altre che potranno essere fatte per una valutazione complessiva del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI